

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**  
**IN FORMA DI CREDITO AGEVOLATO E CONTRIBUTO NELLA SPESA AI**  
**SENSI DEL D.Lgs. N. 297/1999**

(D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii. - D.M. 10 ottobre 2003, n. 90402 - D.D. 30 maggio 2012 n. 257/Ric. e ss.mm.ii. “Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali”)

----\*----

*Al presente atto si applica la disciplina di cui agli artt. 15 e ss. di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e ss.mm.ii., nel rispetto del regime di esenzione da imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 19 comma 1 del medesimo D.P.R.*

----\*----

**SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

- **L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.** (di seguito anche “Agenzia”) con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, Codice Fiscale 05678721001, rappresentata ai fini del presente atto dal **Dott. LUIGI GALLO** nato ad Aversa (CE), il 14/12/1966 (C.F.: GLLGU66T14A512K) e domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede dell'Agenzia, nella sua qualità di Dirigente dell'Area “Innovazione e Competitività” della Funzione “Competitività, Infrastrutture e Territori” dell'Agenzia che firma in forza della Procura Speciale rilasciata in data 6/11/2017, Rep. n. 55449, Racc. n. 27883, conferitagli a fronte della Convenzione stipulata in data 26 aprile 2017 tra la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca (di seguito anche “Ministero” o “MIUR”) e l'Agenzia (registrata alla Corte dei Conti in data 11 luglio 2017 n. 1683) avente ad oggetto il “*Servizio di supporto specialistico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale ex art. 7, comma 1 del D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mm.ii., del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii., del D.M. 19 febbraio 2013 n. 115 e ss.mm.ii e del D.M. 26 luglio 2016 n. 593*”

**E**

- i seguenti Soggetti (di seguito denominati congiuntamente “Soggetti finanziati”), che stipulano il presente contratto cointestato ai sensi dell'art. 5, comma 34 del D.M. 593/2000:
- “Denominazione Soggetto finanziato”** (di seguito anche “Soggetto finanziato”): con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, capitale sociale di euro \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. \_\_\_\_\_, rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. \_\_\_\_\_

(C.F.: \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la società, in qualità di \_\_\_\_\_, che firma in forza di \_\_\_\_\_.

•**“Denominazione Soggetto finanziato”** (di seguito anche “Soggetto finanziato”): con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, capitale sociale di euro \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. \_\_\_\_\_, rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la società, in qualità di \_\_\_\_\_, che firma in forza di \_\_\_\_\_.

**[Denominazione eventuali altri Soggetti finanziati]**

#### **PREMESSO CHE**

- a) con D.D. n. 257/Ric. del 30 maggio 2012 – e successivo decreto di rettifica D.D. n. 414/Ric. del 12 luglio 2012 – il MIUR ha pubblicato l’“Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali” (di seguito, anche, “Avviso”), finalizzato alla nascita e allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali da identificare come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori dell'intero sistema economico nazionale,
- b) con Decreto del Capo Dipartimento n. 18/Ric. del 14 dicembre 2012, è stata approvata la graduatoria finale delle domande ritenute ammissibili alle agevolazioni, presentate in risposta all’Avviso;
- c) con D.D. n. 435 del 13 marzo 2013 – e successivo decreto di rettifica D.D. n. 2298 del 21 novembre 2013 – sono state allocate risorse aggiuntive destinate alla copertura finanziaria delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto del Capo Dipartimento n. 18/Ric. del 14 dicembre 2012;
- d) con Decreto del Capo Dipartimento n. 1883 del 11 ottobre 2013 sono stati aggiornati gli importi dei progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla graduatoria approvata con Decreto del Capo Dipartimento n. 18/Ric. del 14 dicembre 2012, a seguito della rideterminazione dei costi progettuali effettuata dagli Esperti Tecnico Scientifici;
- e) con D.D. n. 2447 del 28 novembre 2013 è stata disposta, per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni, la ripartizione dei costi ammessi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito, “Fondo FAR” o “FAR”) e sul Fondo PON “R&C” 2007-2013;
- f) ai sensi del D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 attuato con il D.M. 8 agosto 2000 n. 593, successivamente modificato con il Decreto interministeriale n. 90402 del 10 ottobre 2003, con D.D. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (reg. CdC n. \_\_\_\_), rettificato con D.D. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (reg. CdC n. \_\_\_\_), e con D.D. n. 887 del 28/04/2015 (reg. CdC n. 2889/2015 (di seguito, anche “Decreto di ammissione a finanziamento” – allegato al presente atto), è stato ammesso a finanziamento il Progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione, di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CTN\_\_\_\_\_, dal titolo “\_\_\_\_\_”

- (di seguito “Progetto CTN” o “Progetto”), da realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i costi previsti dal Capitolato Tecnico che, ancorché non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- g) con D.D. n. 1862 del 5 agosto 2015, le risorse PON “R&C” 2007-2013 di cui al D.D. n. 2447 del 28 novembre 2013, sono state commutate dal PON “R&C” 2007-2013 al Fondo del Piano di Azione per la Coesione (di seguito, “Fondo PAC” o “PAC”);
  - h) con D.D. n. 1134 del 14 maggio 2018, le risorse PAC di cui al D.D. n. 2447 del 28 novembre 2013, sono state commutate dal PAC “Ricerca” al Programma Operativo Complementare al PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (di seguito, “Fondo POC” o “POC”);
  - i) con il presente contratto viene formalizzata la concessione ai Soggetti finanziati del finanziamento di cui al Decreto di ammissione a finanziamento - sotto forma di credito agevolato e contributo nella spesa (di seguito denominato anche “Finanziamento”) a valere sul Fondo FAR e sul Fondo PAC, così come successivamente commutato nel POC - per lo sviluppo del Progetto CTN di cui alla precedente lett. f) e vengono altresì disciplinati i rapporti tra il Ministero ed i Soggetti finanziati;
  - j) ai termini del suddetto Decreto di ammissione alle agevolazioni, il Progetto di Ricerca deve avere una durata di 36 mesi e il Progetto di Formazione deve avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca. Eventuali posticipi della data di inizio e/o eventuali proroghe sono espressamente approvate dal MIUR. Resta fermo che, ai sensi del D.D. 5 agosto 2016 prot. n. 1862, ai fini del rispetto degli impegni di spesa, la data di conclusione delle attività e delle spese agevolabili in Area Convergenza è inderogabilmente fissata al 31/12/2017. La data di inizio attività è indicata al successivo art. 2;
  - k) i Soggetti finanziati sono tra loro vincolati dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ed in particolare dall'obbligo di realizzare il Progetto come da Capitolato Tecnico; l'eventuale inadempimento anche da parte di uno soltanto dei Soggetti finanziati potrebbe comportare la revoca del finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 14;
  - l) ciascun Soggetto finanziato è obbligato a detenere copia di tutta la documentazione prevista dal presente contratto ai fini di ogni ispezione e controllo come previsto al successivo art. 16;
  - m) in relazione al luogo di svolgimento del Progetto, si distinguono Zone Non Eleggibili e Zone Eleggibili, intendendosi, per queste ultime, i territori italiani rientranti nelle Regioni della Convergenza, così come definiti dal Regolamento UE n.1303 del 17 dicembre 2013 e coincidenti con le quattro Regioni Puglia, Calabria, Campania e Sicilia come indicato nel Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con decisione della Commissione UE del 13/07/2013 e che quindi possono beneficiare del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), poiché risultano dall'elenco vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

- n) i progetti finanziati a valere sul Fondo FAR, qualora vengano sostenuti costi in zone rientranti nell'obiettivo Convergenza, potrebbero essere inquadrati in una delle Misure del PAC, così come successivamente commutato nel POC, e pertanto, in tali casi, soggetti agli specifici adempimenti previsti dalla regolamentazione del medesimo Fondo ed in particolare a quelli relativi al monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle attività svolte, nonché ai relativi obblighi in termini di informazione e pubblicità, di cui al Regolamento UE n.1303 del 17 dicembre 2013;
- o) ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 297/99, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 297/99 sono assistiti da privilegio generale (*cfr.* successivo art. 11);
- p) ai sensi dell'art. 5, comma 35, del D.M. n. 593/2000 è facoltà dei Soggetti finanziati richiedere una anticipazione (*cfr.* successivo art. 5);
- q) il tasso fisso di interesse da applicare al finanziamento di cui al presente atto è pari allo 0,5% nominale fisso annuo (*cfr.* successivo art. 7);
- r) ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D. Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mm.ii, il Ministero per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni può avvalersi di soggetti tecnici qualificati;
- s) a seguito della scadenza, in data 26 gennaio 2017, della convenzione con gli Istituti bancari, in data 26 aprile 2017 è stata stipulata la convenzione tra la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del Ministero e l'Agenzia per la realizzazione del *“Servizio di supporto specialistico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale ex art. 7, comma 1 del D. Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mm.ii, del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii., del D.M. 19 febbraio 2013 n. 115 e ss.mm.ii e del D.M. 26 luglio 2016 n. 593”*, approvata con Decreto del Capo Dipartimento del 25 maggio 2017 e registrata dalla Corte dei Conti in data 11 luglio 2017 al n. 1683 (di seguito, anche “Convenzione”);
- t) con Decreto del Direttore Generale prot. n. 3748 del 29/12/2017 è stato disposto che l'Agenzia, nell'ambito delle attività di cui in Convenzione, proceda alla sottoscrizione dei contratti relativi ai progetti finanziati a valere sull'Avviso;
- u) l'intervento di cui al presente contratto è disciplinato dalla normativa applicabile e, in particolare, dal D.Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999 e ss.mm.ii., dal D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000 e ss.mm.ii., dal D.M. n. 90402 del 10 ottobre 2003, nonché dal menzionato Avviso, che le parti dichiarano di ben conoscere ed ai quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente contratto;
- v) ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. il Ministero ha acquisito le informazioni antimafia alla competente Prefettura; **[ovvero]** che ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. sono state richieste dal Ministero le informazioni antimafia alla competente Prefettura

ed il presente contratto viene stipulato in via d'urgenza in assenza delle/di alcune informazioni ed è pertanto soggetto alla condizione risolutiva prevista all'art. 92 comma 3 dalla citata normativa; [ovvero] che ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. sono state richieste dal Ministero le informazioni antimafia alla competente Prefettura ed il presente contratto viene stipulato in assenza delle/di alcune informazioni per il decorso del termine di cui all'art. 92, co. 2 primo periodo del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. ed è pertanto soggetto alla condizione risolutiva prevista all'art. 92 comma 3 dalla citata normativa;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene tra le parti anzidette quanto di seguito esposto

### **ART. 1**

#### **ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. I Soggetti finanziati opereranno in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto; pertanto l'Agenzia ed il Ministero resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso e saranno totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.

### **ART. 2**

#### **IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE E DURATA DEL PROGETTO**

1. Con la firma del presente contratto viene disciplinata la concessione ai Soggetti finanziati di un finanziamento a valere sul Fondo fino all'importo capitale massimo pari a euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) in forma di credito agevolato per il Progetto di Ricerca e fino all'importo capitale massimo pari a euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) in forma di contributo nella spesa di cui euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Ricerca e euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Formazione.
2. Il Finanziamento viene ripartito tra i Soggetti finanziati in ragione della suddivisione in quote dei costi così come risultanti dal Capitolato Tecnico e dalla Scheda costi e agevolazioni allegata al Decreto di ammissione a finanziamento:

#### **➤ Denominazione Soggetto finanziato**

- costo agevolabile euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Ricerca;
- costo agevolabile euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Formazione;
- importo del Finanziamento in forma di credito agevolato euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);
- importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) di cui euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Ricerca e euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Formazione.

➤ **Denominazione Soggetto finanziato**

- costo agevolabile euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Ricerca;
- costo agevolabile euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Formazione;
- importo del Finanziamento in forma di credito agevolato euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);
- importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) di cui euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Ricerca e euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il Progetto di Formazione.

➤ **[Denominazione eventuali altri Soggetti finanziati]**

3. Eventuali modifiche alla predetta ripartizione dei costi, tra i Soggetti finanziati, sono soggette a specifiche approvazioni da parte del MIUR, in conformità a quanto previsto al terzo comma del successivo art. 6.
4. L'erogazione del Finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 4.
5. Fermo restando il termine di conclusione delle attività progettuali in Area Convergenza di cui alla lett. j) delle Premesse, la durata del Progetto CTN, è stabilita in \_\_\_\_ mesi con inizio il \_\_\_\_\_ e fine il \_\_\_\_\_ per il Progetto di Ricerca e in \_\_\_\_ mesi con inizio il \_\_\_\_\_ e fine il \_\_\_\_\_ per il Progetto di Formazione.

**ART. 3**

**OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI**

1. Ciascun Soggetto finanziato si impegna:
  - a) a fornire all'Agenzia, entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, la prova di essere regolarmente intervenuto in contratto, mediante la produzione del certificato C.C.I.A.A. completo di validità con data successiva ad oggi nonché, entro il suddetto termine, a fornire quella ulteriore documentazione tecnica, legale ed amministrativa che dovesse essere richiesta motivatamente dall'Agenzia;
  - b) a essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C., sia in caso di istanza di pagamento dell'anticipazione, di cui all'art. 12 comma 8 dell'Avviso, sia per le successive erogazioni;
  - c) per i Soggetti Beneficiari dichiaratisi Organismi di Ricerca, a fornire evidenza documentale al MIUR, a comprova della dichiarata qualità di Organismo di Ricerca, di cui all'Avviso; ove necessario, all'eventuale esito negativo della verifica in ordine alla predetta qualifica, si procederà alla valutazione di affidabilità economico-finanziaria secondo il parametro pertinente e al ricalcolo dell'agevolazione spettante in virtù dell'effettiva natura del Soggetto Beneficiario;
  - d) a produrre semestralmente, per il tramite e a cura del Referente Amministrativo di Progetto, entro 45 giorni dal termine di ciascun semestre di svolgimento delle Attività

Progettuali – ovvero entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto per gli eventuali semestri già trascorsi a far data dall'avvio del Progetto – la documentazione tecnica, amministrativa e contabile attestante le attività svolte e composta da un rapporto tecnico, unico per tutti i Soggetti finanziati, per ciascuno stato di avanzamento (il/i “SAL) e dai corrispondenti rendiconti dei costi, ciascuno per la propria quota, il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previste dal MIUR;

- e) a comprovare – entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del Progetto CTN – la realizzazione del Progetto medesimo, per il tramite del Referente amministrativo di Progetto, fornendo all'Agenzia e all'Esperto una relazione tecnica unica per tutti i Soggetti finanziati del Progetto CTN sull'ultimo periodo e sull'intero Progetto svolto nonché il rendiconto dei costi dell'ultimo periodo ciascuno per la propria quota, il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previste dall'ultimo Capitolato tecnico di cui alla lett. f) delle Premesse;
- f) a consentire – anche per conto dei soggetti che abbiano con i Soggetti finanziati rapporti di cointeressenza, ad esempio soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate – la verifica del corretto utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all'art. 16 del presente contratto sia tenendo una separata evidenza delle spese sostenute per il Progetto – in conformità al Capitolato Tecnico di cui alla lett. f) delle Premesse – ed in particolare dei costi sostenuti nelle Zone Eleggibili di cui alla lett. m) delle Premesse stesse;
- g) a tenere a disposizione – per ulteriori 5 anni dalla data dell'ultima erogazione – tutta la documentazione sopra indicata, nelle sedi di ciascun Soggetto finanziato;
- h) a mantenere la sede operativa (la “Stabile Organizzazione”) indicata per lo svolgimento delle attività progettuali nelle Regioni della Convergenza fornendo al MIUR, per il tramite dell'Esperto e dell'Agenzia, la documentazione atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del presente obbligo, affinché tale requisito possa essere positivamente verificabile dal MIUR. Tale obbligo deve essere osservato a pena di revoca immediata dell'Agevolazione concessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del presente contratto;
- i) a mantenere la Stabile Organizzazione nelle Aree della Convergenza, dalla data di avvio del Progetto e dopo la conclusione del medesimo, per almeno ulteriori 5 anni;
- j) a comunicare immediatamente all'Agenzia ed al Ministero ogni modificazione dell'assetto societario o gestionale ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando l'obbligo di legge di trasmettere alla Prefettura di competenza, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione

dell'assetto societario o gestionale, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- k) a comunicare immediatamente all'Agenzia e al Ministero, nel caso di consorzi o società consortili, le variazioni di cui al precedente punto anche relativamente a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o il consorzio operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia;
  - l) ad osservare gli specifici adempimenti previsti dalla regolamentazione per i Fondi Strutturali e di Investimento dell'Unione Europea ed in particolare a quelli relativi al monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle attività svolte, nonché agli obblighi in termini di informazione e pubblicità, di cui al Reg. (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;
  - m) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a dedicare apposito conto corrente al Progetto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
  - n) a presentare al Ministero, entro i 2 anni successivi alla conclusione del Progetto, una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 5, comma 38 del D.M. n. 593/2000 ss.mm.ii.; in mancanza, il Soggetto finanziato inadempiente sarà escluso per gli anni successivi dagli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di sostegno allo sviluppo della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di competenza del Ministero.
2. I Soggetti finanziati dichiarano che i formandi inseriti nel progetto di formazione non sono legati ai Soggetti finanziati medesimi da alcun tipo di rapporto lavorativo.

#### **ART. 4**

##### **MODALITA' E CONDIZIONI DI EROGAZIONE**

1. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto avranno inizio solo a seguito dell'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a) e b), ed avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto e alla dimostrazione dell'ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, lettera b), in base alle percentuali di intervento riportate nel Decreto di ammissione a finanziamento di cui alle Premesse.



2. Il Ministero potrà dar corso ad ogni erogazione entro 30 giorni (ad esclusione dell'erogazione a saldo) dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dall'Agenzia (secondo schema fornito dal MIUR) conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto. Tale verifica verrà effettuata dall'Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3 lett. b) - ovvero lett. c) per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dall'Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell'Esperto, nonché della completa documentazione di cui all'art. 3 lett. b) - ovvero lett. c) per quanto concerne l'erogazione a saldo; qualora l'Esperto o l'Agenzia riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, l'Agenzia dovrà darne comunicazione al MIUR ai fini della eventuale revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 14 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili ai Soggetti finanziati, l'interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 13.
3. Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l'erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):
  - a) al permanere della piena capacità giuridica del Soggetto finanziato; qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. o al D.Lgs. n. 270/1999 e ss.mm.ii., il MIUR deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento;
  - b) alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute in dipendenza del presente contratto o anche di altri contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 297/99 e ss.mm.ii., della Legge n. 46/82 e ss.mm.ii. e della Legge n. 346/88 e ss.mm.ii., nonché situazioni di morosità a qualsiasi titolo nei confronti MIUR; qualora il Soggetto finanziato risulti moroso, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento;
  - c) al permanere, relativamente alla situazione economico-finanziaria del Soggetto finanziato, del rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato (quali risultanti dall'ultimo bilancio ufficiale che il Soggetto finanziato deve di volta in volta produrre all'Agenzia) ) - di cui all'allegato 1 del D.M. n. 593/2000 e ss.mm.ii. - ovvero, per i Soggetti finanziati dichiaratisi Organismi di Ricerca, del rispetto degli specifici parametri individuati dal MIUR; in caso di mancata rispondenza dei suddetti parametri, l'erogazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta (*cfr.* successivo art. 12).
4. Resta fermo che le erogazioni sono inoltre subordinate alla regolarità della documentazione antimafia ai sensi della relativa normativa di riferimento.

5. Resta inteso che, durante lo svolgimento del Progetto, il Finanziamento verrà erogato a ciascun Soggetto finanziato fino a concorrenza del 90% della relativa quota; il saldo di quanto risulterà spettante, comunicato dal MIUR con specifica lettera indirizzata a ciascun Soggetto finanziato, verrà erogato a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento dell'intero Progetto.
6. Resta comunque espressamente inteso che, qualora venga accertato dall'Agenzia che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel citato Decreto di ammissione a finanziamento ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al Finanziamento, il MIUR avrà diritto di operare il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza o in caso di insufficienza di queste, i Soggetti finanziati dovranno restituire, in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'Agenzia o del Ministero, l'accertata eccedenza maggiorata, in entrambi i casi, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.
7. Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano subordinate all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie assegnate. Nulla, pertanto, sarà dovuto dal Ministero o dall'Agenzia per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.
8. I Soggetti finanziati si impegnano sin da ora a rimborsare al Ministero il capitale che verrà agli stessi erogato sotto forma di credito agevolato – comprensivo degli interessi dovuti per legge – secondo i termini e le modalità di cui al Piano di ammortamento che sarà predisposto dal MIUR e trasmesso ai Soggetti finanziati a fronte dell'erogazione del saldo finale.

## **ART. 5**

### **EVENTUALI ANTICIPAZIONI**

1. E' facoltà di ciascun Soggetto finanziato in Area Extra-Convergenza richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 35 del D.M. n. 593/2000 e ss.mm.ii., un'anticipazione fino ad un massimo del 30% dell'importo del Finanziamento concesso a valere sul fondo FAR.
2. In relazione alla quota di Finanziamento a valere a valere sul Fondo PAC - così come successivamente commutato nel POC - è facoltà di ciascun Soggetto finanziato in Area Convergenza, richiedere fino ad un massimo del 50% della quota di Finanziamento concesso se trattasi di Soggetto di natura privata ovvero, fino al 100% del Finanziamento concesso, se trattasi di Soggetto di natura pubblica. In questo ultimo caso l'erogazione avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) una prima tranche in quota parte fino al 50% dell'importo totale del Finanziamento concesso;

- b) una seconda tranche, in quota parte fino ad un ulteriore 30% in addizione al quantum di cui alla precedente lettera a), a fronte di una rendicontazione della spesa sostenuta nella misura del 50% del costo totale di Progetto;
  - c) una terza ed ultima tranche, a titolo di saldo della anticipazione totale richiedibile, fino ad un ulteriore 20% in addizione al quantum di cui alla precedente lettera b), a fronte di una rendicontazione della spesa sostenuta nella misura del 70% del costo totale di Progetto.
3. Resta espressamente inteso che qualora i Soggetti finanziati esercitino tale facoltà, gli importi delle quote di agevolazione via via spettanti in base ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili verranno utilizzati, fino a concorrenza, ad estinzione della anticipazione suddetta.
4. Detta anticipazione, salvo che per i Soggetti finanziati pubblici, dovrà essere garantita da garanzia a prima richiesta conforme allo schema approvato dal MIUR.
- La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del Ministero, il capitale più gli interessi pari al TUR vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.
5. Detta garanzia potrà essere liberata, su richiesta del Soggetto finanziato, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa.
6. Nel caso di interruzione del Finanziamento stabilita dal MIUR, l'importo del Finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione dell'anticipazione; l'eventuale importo dell'anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

## **ART. 6**

### **COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI**

1. Qualora i Soggetti finanziati ritengano di non dare ulteriore esecuzione al Progetto, i medesimi devono darne immediata comunicazione al MIUR, all'Agenzia ed all'Esperto indicandone i motivi.
- In tal caso, il Ministero potrà decidere la revoca – totale o parziale – del finanziamento concesso, ai sensi e con le conseguenze di cui al successivo art. 14 o, solo nel caso di cause non imputabili ai Soggetti finanziati, l'interruzione del finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 13.
2. Eventuali modifiche alla ripartizione dei costi ammessi tra i Soggetti finanziati devono essere formalmente comunicate ed espressamente approvate dal Ministero.

3. Varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto e relative attività progettuali nonché all'articolazione territoriale delle medesime, purché in coerenza con il finanziamento disposto e nel rispetto delle corrispondenti percentuali di intervento, autonomamente apportate da ciascun Soggetto finanziato nell'ambito delle proprie quote di costo e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico del Progetto e non incidano sugli obiettivi del medesimo Progetto, sono ammissibili nei limiti in cui siano attestate come tali dal MIUR.
4. Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico del Progetto e incidano sugli obiettivi del medesimo Progetto, ai fini della valutazione da parte del Ministero, le stesse dovranno essere formalmente comunicate al MIUR prima del verificarsi della modifica. La comunicazione dell'eventuale ammissione a dette modifiche da parte del MIUR formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. Resta inteso che in caso di varianti espressamente approvate dal Ministero, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento, da parte del MIUR, della suddetta richiesta di variazione.
6. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di comunicazioni da parte dei Soggetti finanziati o di mancata approvazione del Ministero quanto a tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 14.

#### **ART. 7**

##### **RIMBORSO E INTERESSI**

1. I Soggetti finanziati non sono, in linea di principio, tenuti al rimborso delle somme erogate a titolo di contributo nella spesa, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4 e nel successivo art.14 per il caso di revoca del Finanziamento.
2. Relativamente alla parte di finanziamento in forma di credito agevolato, si precisa quanto segue:
  - il finanziamento stesso non può avere una durata superiore a 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 5 anni dalla data del Decreto di ammissione a finanziamento;
  - ai fini del calcolo della durata del finanziamento e del periodo di preammortamento si considera primo semestre intero il semestre solare (con scadenza 1° gennaio/1° luglio) in cui cade la data del Decreto di ammissione del finanziamento;
  - il periodo di ammortamento ha come prima scadenza la seconda scadenza semestrale successiva alla effettiva conclusione del Progetto.

3. In considerazione di quanto sopra, il periodo di preammortamento avrà come prima scadenza il \_\_\_\_<sup>1</sup> e come ultima scadenza - calcolata sulla base della durata del Progetto indicata nel precedente art. 2 - il \_\_\_\_; il periodo di ammortamento avrà come prima scadenza - calcolata sulla base della suddetta data di conclusione del Progetto CTN - il \_\_\_\_ e come ultima scadenza - calcolata tenendo conto della durata massima di 10 anni del finanziamento - il \_\_\_\_.
4. Fermo restando che le obbligazioni relative al rimborso vengono assunte dai Soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota, i Soggetti finanziati si obbligano a restituire il capitale alle scadenze semestrali del 1° gennaio e del 1° luglio di ogni anno in conformità ai suddetti criteri nonché a corrispondere, su ciascuna somma erogata e dalla data di erogazione stessa, alle suddette scadenze, gli interessi posticipati al tasso del 0,25 % semestrale (pari al 50% del tasso di cui al punto q) delle premesse) e calcolati per 360 giorni, divisore 360 (commerciale/commerciale).
5. Resta inteso che, fermo restando che il periodo di preammortamento non può essere superiore a 5 anni, la proroga della durata del Progetto comporta la corrispondente posticipazione della prima rata di ammortamento, ferma restando la scadenza dell'ultima rata; mentre in caso di anticipo del termine del Progetto resta ferma la durata dell'ammortamento, con conseguente anticipo delle scadenze di rimborso.
6. L'ammontare definitivo delle singole rate ed il relativo piano dei pagamenti (che potrà essere eventualmente frazionato in più piani, corrispondenti alle singole erogazioni effettuate a ciascun Soggetto finanziato) risulteranno dal piano di ammortamento di cui al precedente art. 4, comma 8.
7. Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l'agevolazione con le conseguenze di cui al successivo art. 14.
8. Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al TUR vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
9. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo dal giorno di scadenza pattuito.

## **ART. 8**

### **RIENTRI**

---

<sup>1</sup> Indicare la prima scadenza semestrale (1° gennaio/1° luglio) successiva alla data del decreto di ammissione.

1. Le parti convengono che tutti i pagamenti a carico di ciascun Soggetto finanziato dovranno essere eseguiti nei confronti del Ministero tramite versamento nello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che verrà comunicato dal MIUR all'atto della prima erogazione.

#### **ART. 9**

##### **INCUMULABILITA'**

1. Ciascun Soggetto finanziato dichiara di non godere, a fronte del Progetto CTN, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici, nazionali regionali o comunitari e si impegna a comunicare al MIUR ed all'Agenzia le eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo progetto, per i provvedimenti che il MIUR intenderà adottare.

#### **ART. 10**

##### **RISULTATI DELLA RICERCA**

1. I Soggetti finanziati sono proprietari dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto CTN.
2. I Soggetti finanziati si impegnano ad attuare industrialmente i risultati del Progetto prioritariamente in territorio comunitario; in mancanza, il Ministero, anche su indicazione dell'Agenzia, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 14.

#### **ART. 11**

##### **PRIVILEGIO GENERALE**

1. I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente contratto sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

#### **ART. 12**

##### **GARANZIE**

1. Resta espressamente convenuto che qualora la verifica di cui al punto c), comma 3, dell'art. 4 del presente contratto, effettuata prima di ogni singola erogazione, dia esito negativo, la quota di finanziamento (sia per la parte a titolo di credito agevolato sia per la parte a titolo di contributo nella spesa, ovvero solo per la parte a titolo di credito agevolato qualora si tratti dell'erogazione a saldo) risultante ancora da erogare a favore del Soggetto finanziato che non rispetta il parametro, dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema approvato dal Ministero, a copertura pertanto sia dell'erogazione in corso che delle successive erogazioni.
2. Tale garanzia dovrà rimanere ferma e valida, per la parte di finanziamento in forma di credito agevolato, fino al totale rimborso della stessa e, per la parte di finanziamento in

forma di contributo nella spesa, fino all'accettazione del piano di ammortamento di cui all'art. 4, comma 8, altrimenti sarà facoltà del Ministero, anche su indicazione dell'Agenzia, di revocare - in tutto o in parte - l'intero Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 14.

3. La mancata presentazione di tale garanzia entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Agenzia o del MIUR, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'intera quota di Finanziamento relativa al Soggetto finanziato interessato fino all'avvenuta verifica della conclusione del Progetto – fermi restando tutti gli adempimenti e gli obblighi assunti con il presente contratto relativi alla eventuale quota di Finanziamento già erogata – e le erogazioni verranno effettuate nell'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 4.

### **ART. 13**

#### **INTERRUZIONE**

1. Nel caso di interruzione del Finanziamento il MIUR, sulla base delle indicazioni fornite dall'Esperto e dall'Agenzia, erogherà a ciascun Soggetto finanziato il Finanziamento spettante - commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui i Soggetti finanziati abbiano usufruito di un'anticipazione si procederà come indicato nel precedente art. 5.

### **ART. 14**

#### **REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

1. Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal MIUR, dall'Agenzia e dall'Esperto, anche ai sensi del successivo art. 16, emergano inadempimenti a carico dei Soggetti finanziati rispetto agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero potrà revocare il Finanziamento, eventualmente previa relazione dell'Agenzia.
2. Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente alla revoca del finanziamento vengono assunte dai Soggetti finanziati, ciascuno in ragione della propria quota di finanziamento.
3. Il Ministero, previa eventuale relazione dell'Agenzia, potrà procedere alla revoca in tutti quei casi in cui venga accertato il venir meno dei requisiti necessari per l'erogazione del finanziamento, nonché l'inadempimento degli obblighi prescritti dall'Avviso e dalla normativa di riferimento, tra cui quelli di seguito indicati:
  - a) rilascio, da parte del Soggetto finanziato di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri;
  - b) presentazione da parte del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori di domande di procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori;

- c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori;
  - d) cessazione o modificazione dell'attività del Soggetto finanziato;
  - e) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario del Soggetto finanziato (ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società) qualora le stesse comportino il venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa;
  - f) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità del Progetto CTN previsti dall'Avviso;
  - g) mancato adempimento - anche da parte di uno soltanto dei Soggetti finanziati - alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ed in particolare all'obbligo di realizzare il Progetto come da Capitolato Tecnico;
  - h) omessa comunicazione da parte dei Soggetti finanziati, ai sensi del predetto art. 6, di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto ovvero mancata approvazione di tali modifiche da parte del Ministero.
4. Qualora il MIUR disponga la revoca – totale o parziale – del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal MIUR – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all'art. 9 del citato D.Lgs. n. 123/98 e ss.mm.ii.
  5. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98 e ss.mm.ii., nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR.
  6. In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

## **ART. 15**

### **SURROGAZIONE E REGRESSO**

1. I Soggetti finanziati rinunciano ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del Ministero, il diritto di surrogazione e il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente e/o per precedenti finanziamenti assunti e/o garantiti fino a che il MIUR non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio) derivante sia dal presente che dai precedenti contratti stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del Ministero.



## **ART. 16**

### **CONTROLLI E ISPEZIONI**

1. Controlli e ispezioni potranno essere disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
2. Inoltre il MIUR, direttamente o attraverso organismi nazionali e comunitari, l'Agenzia e l'Esperto potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto e con la industrializzazione dei risultati, restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, il MIUR, l'Agenzia e l'Esperto manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dai Soggetti finanziati, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi degli stessi Soggetti finanziati.
3. I Soggetti finanziati si obbligano a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.
4. Al fine di consentire ai soggetti competenti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, ciascun Soggetto finanziato si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria. A tal proposito verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari del Ministero dell'Economia e Finanza, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.

## **ART. 17**

### **OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI IN CASO DI CONTESTAZIONI**

1. Qualunque contestazione fosse sollevata dai Soggetti finanziati o dovesse comunque sorgere fra le parti, non potrà sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dai Soggetti finanziati con il presente contratto.

## **ART. 18**

### **NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA**

1. I Soggetti finanziati sono tenuti ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia di impatto ambientale e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.
2. I Soggetti finanziati sono tenuti inoltre ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del Finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
3. Qualora venissero applicate ai Soggetti finanziati sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui sopra (ad es. ai sensi dell'art. 36, comma 3 della L. 300/70 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n.

198/2006 e ss.mm.ii.) il Ministero, anche su indicazione dell'Agenzia, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al precedente art.14.

#### **ART. 19**

##### **ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Le parti eleggono domicilio come segue:
  - **Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.** presso la propria sede in Roma (RM), Via Calabria, 46
  - **Denominazione Soggetto finanziato** presso la propria sede \_\_\_\_\_
  - **Denominazione Soggetto finanziato** presso la propria sede \_\_\_\_\_
  - **[Denominazione eventuali altri Soggetti finanziati]**e tutti in mancanza, presso il Comune delle rispettive Città, ai sensi dell'art. 141 c.p.c..
2. L'Agenzia o il Ministero potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi, al domicilio eletto o a quello reale di ciascun Soggetto finanziato.
3. I Soggetti finanziati dovranno inoltrare tutti gli atti e i documenti connessi al presente contratto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC [valutazioneprogettiricerca@postacert.initalia.it](mailto:valutazioneprogettiricerca@postacert.initalia.it).

#### **ART. 20**

##### **FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### **ART. 21**

##### **SPESE E ONERI**

1. Le spese del contratto, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che l'Agenzia stessa dovesse sostenere, in dipendenza del contratto o della sua esecuzione ed estinzione, sono tutte a carico dei Soggetti finanziati in via solidale che si impegnano a tenerne in ogni momento indenne e sollevata l'Agenzia, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al Ministero, anche su segnalazione dell'Agenzia, di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al precedente art. 14.
2. Le somme eventualmente dovute dai Soggetti finanziati all'Agenzia o al Ministero per effetto del presente contratto saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo dei Soggetti finanziati.
3. Il presente contratto, e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. n. 601/1973 per effetto dell'opzione espressa in epigrafe.

**Agenzia Nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo di Impresa S.p.A.**

**Denominazione Soggetto finanziato**

**Denominazione Soggetto finanziato**

**[Denominazione eventuali altri Soggetti finanziati]**

I Soggetti finanziati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 1 (esenzione di responsabilità); 3 (obblighi dei Soggetti finanziati); 4 (modalità e condizioni di erogazione); 5 (eventuali anticipazioni); 6 (comunicazione di mancata esecuzione e varianti); 7 (rimborso e interessi); 8 (rientri); 9 (incumulabilità); 10 (risultati della ricerca); 11 (privilegio generale); 12 (garanzie); 13 (interruzione); 14 (revoca e risoluzione contrattuale); 15 (surrogazione e regresso); 17 (obblighi dei Soggetti finanziato/i in caso di contestazioni); 18 (normativa nazionale e comunitaria); 19 (foro competente); 20 (spese e oneri).

**Denominazione Soggetto finanziato**

**Denominazione Soggetto finanziato**

**[Denominazione eventuali altri Soggetti finanziati]**